



COMUNE DI LIVORNO

Ordinanza del Sindaco n. 385 del 26/09/2020

Oggetto: LIMITAZIONE DELL'ORARIO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE ALL'INTERNO DI QUALSIASI CONTENITORE DA PARTE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI UBICATI IN ALCUNE ZONE DELLA CITTA' E LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI ALCOLICI E BEVANDE IN RECIPIENTI DI VETRO O LATTINA SU AREA PUBBLICA



Premesso che:

- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della legge n. 125/2001 “*Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati*”, la valenza di interesse generale giuridicamente protetto;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017, convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*”, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 50, c. 5, 2° periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 8, c. 1, lett. a), n. 1), D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18/04/2017 n. 48, prevede che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, possa emanare ordinanze contingibili ed urgenti “*in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*”;
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile dei centri urbani;

Considerato che:

- il consumo, in genere, di bevande sulle aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di violenza e risse;

- l'abbandono dei recipienti in vetro o metallo sul suolo, dopo averne consumato il contenuto, costituisce un potenziale pericolo in quanto possono essere utilizzati come oggetti contundenti in caso di risse o colluttazioni;
- numerosi sono gli esposti pervenuti alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Municipale oltre agli interventi effettuati, che hanno evidenziato come, a causa di quanto sopra descritto, **alcune zone del centro cittadino siano spesso teatro di gravi episodi di violenti che si verificano anche in ore diurne, oltreché notturne;**

Dato atto che:

dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e delle altre Forze dell'Ordine, risulta che:

- agli atti del Comando di Polizia Municipale sono presenti segnalazioni ed esposti relativi a situazioni di disturbo, e spesso anche di imbrattamento del suolo pubblico con liquidi organici, provocato da persone in stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche, presenza di bottiglie di vetro anche rotte lasciate a terra in diversi luoghi soprattutto concentrate in aree pubbliche;
- i fenomeni descritti sono particolarmente diffusi nelle zone del centro cittadino, intendendosi per tali: piazza Garibaldi, piazza della Repubblica, piazza dei Mille, piazza XX Settembre, via della Pina d'Oro, via della Posta, via dei Cavalieri, Scali delle Cantine, via Gazzarrini, via Mentana (compreso il tratto che arriva fino all'intersezione con Via Sproni); via del Pettine, via Pellegrini, via Terrazzini, via dell'Oriolino, via S. Andrea, via Tonci, via del Seminario e via delle Galere, via della Madonna nel tratto compreso tra viale Avvalorati e l'intersezione con via Grande, via Buontalenti nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e l'intersezione con via del Fante, via Sproni nel tratto compreso tra via Mentana e l'intersezione di via Poccianti, via Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi e via Galilei.
- le zone sopraindicate sono caratterizzate dalla presenza di esercizi di vicinato (soprattutto minimarket) ed attività di somministrazione di alimenti e bevande (specialmente kebab e bar) presso i quali è facile approvvigionarsi di bevande ad un costo conveniente per poi effettuare la consumazione su area pubblica;
- detti fenomeni, recentemente, si sono ulteriormente accentuati ed hanno avuto come protagonisti individui che manifestavano segni di ubriachezza
- **gli ultimi episodi di rissa più eclatanti e violenti si sono verificati nelle seguenti date 04.09.2020, 08.09.2020, 13.09.2020 e 19.09.2020, oltre al tentato omicidio perpetrato nella notte del 21.09.2020**

Dato inoltre atto che:

- le particolari situazioni relative alla sicurezza urbana dell'area sopra descritta, in passato sono già state fatte oggetto di attenzione da parte della Prefettura e della Questura tanto che in sede di **Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in particolare in quello tenutosi in data 11 settembre 2020**, è emersa la necessità di strutturare e incrementare i servizi di vigilanza coordinandoli fra le diverse Forze dell'ordine e la Polizia Locale nelle zone interessate in modo da rendere più incisivi e proficui i controlli effettuati.
- inoltre, al fine di rendere più tempestiva ed efficace l'azione di contrasto ai comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà descritti in premessa e determinati dall'abuso nell'assunzione di bevande, in particolare alcoliche, è stato altresì ritenuto necessario e opportuno adottare, data l'urgenza e l'indifferibilità, in via temporanea, un provvedimento che contrasti gli episodi di cui sopra e che disponga il divieto di vendita, da parte delle attività commerciali e di somministrazione, e di consumo, sulle aree pubbliche, per tutta la giornata, 24 ore su 24, con riguardo alle sole aree interessate dalla presente Ordinanza, ad esclusione dei locali di somministrazione e dei loro plateatici esterni in cui avviene il consumo sul posto, di bevande alcoliche all'interno di qualsiasi contenitore e di bevande analcoliche se contenute all'interno di contenitori di vetro e di metallo;
- in una **nota della Questura di Livorno** del 22.9.2020, acquisita al protocollo del Comune con n. 100940, oltre alla individuazione delle strade da inserire ulteriormente nella presente ordinanza, si richiede, alla luce dei due più recenti e gravi episodi violenti occorsi nella zona di Piazza Garibaldi in data 19 e 21 c.m., **una vigenza di almeno 60 giorni**. Si osserva infatti nella nota che "è del tutto

evidente che la recrudescenza di taluni fenomeni di criminalità in quel comparto, di fatto, è favorita da bevande alcoliche che, agevolando l'aggressione di persone dedite all'abusarne, contribuisce inequivocabilmente ad aggravare le condizioni generali in quella zona. Tale lasso di tempo agevolerebbe lo svolgimento di precipui servizi finalizzati ad accertare l'ottemperanza ai divieti imposti”

Ritenuto che:

- per le ragioni sopra esposte sussistano le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di sicurezza dei cittadini;
- sussistano, pertanto, i presupposti che autorizzano a provvedere, per il contrasto dei suddetti fenomeni, mediante ordinanza *extra ordinem* contingibile e urgente ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, c. 5, 2° periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 8, c. 1, lett. a), n. 1), D.L. 20.02.2017, n. 14, convertito, con modificazioni dalla L. n. 48 del 18.04.2017;
- può considerarsi congrua la vigenza del divieto di vendita, da parte delle attività commerciali e di somministrazione, e di consumo, sulle aree pubbliche di bevande alcoliche all'interno di qualsiasi contenitore e di bevande analcoliche contenute in recipienti di vetro o metallo per una durata massima di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento atteso che, nel corso di tale durata, potrà valutarsi la sua efficacia e deterrenza anche ai fini dell'inserimento di apposite prescrizioni nel predetto regolamento comunale previsto dall'art. 50, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il perimetro all'interno del quale rendere operativo il divieto è rappresentato dalla planimetria allegata alla presente Ordinanza;
- dovendosi intendere per “*bevande analcoliche*” quelle prive o quasi di alcol etilico (per legge, max 1%) la cui conservazione avviene per aggiunta di zucchero, o anidride carbonica, o per pastorizzazione;

Visti:

- l'art. 50, c. 5, 2° periodo, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 8, c. 1, lett. b), del D.L. 20.02.2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18.04.2017 n. 48;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati”;
- l'art. 688 del Codice Penale;
- artt. 28 e 29 del D.Lgs. 114/1998;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regione Toscana 23 novembre 2018, n. 62 . Codice del Commercio

Ritenuto altresì di:

Richiamare l'osservanza delle disposizioni in materia di decoro e sicurezza urbana di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana, oltreché delle altre norme in materia;

ORDINA

il divieto di vendita, da parte delle attività commerciali e di somministrazione, e di consumo, sulle aree pubbliche, di bevande alcoliche all'interno di qualsiasi contenitore e di bevande analcoliche se contenute all'interno di recipienti in vetro o metallo, tutti i giorni dalle ore 00,00 alle ore 24,00 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e per una durata di 60 giorni consecutivi e ininterrotti, sulle aree pubbliche ricomprese all'interno del perimetro rappresentato nell'allegata planimetria.

Si precisa che all'interno delle strade sopra individuate vengono altresì ricomprese tutte le aree verdi. E' escluso dal divieto il consumo delle bevande effettuato all'interno dei pubblici esercizi, delle loro occupazioni di suolo pubblico o privato e quello effettuato all'interno delle occupazioni temporanee autorizzate in occasione di eventi particolari.

AVVERTE

che salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, **il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00.**

In caso di reiterata violazione di quanto disposto nella presente ordinanza puo' essere disposta la sospensione dell'attività ad opera del Questore, ai sensi dell'art 100 del TULPS.

La reiterazione si verifica qualora sia commessa la stessa violazione per due volte nell'arco della presente ordinanza sindacale, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.

DISPONE INOLTRE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e abbia validità dalla data della sua pubblicazione per una durata di 60 giorni, tutti i giorni dalle 00.00 alle 24.00;
- che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile;

Il presente provvedimento viene preventivamente comunicato al Prefetto.

- che la presente ordinanza sia preventivamente comunicata al Prefetto di Livorno e sia trasmessa, per quanto di eventuale competenza ed opportuna conoscenza, al Questore di Livorno, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Livorno, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno e al Comandante della Polizia Municipale di Livorno.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal D.Lgs n. 104/2010 e ss.mm.ii;
- al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del D.Lgs n. 104/2010 e ss.mm.ii.

Il Sindaco
Luca Salvetti

Livorno li, 26/09/2020

IL Sindaco

SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): e826ae612215bbcc8a8cb7aaciaa529e380198480d798536089a6ad83ff750f90

Firme digitali presenti nel documento originale

LUCA SALVETTI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Ordinanza N.385/2020

Data: 26/09/2020

Oggetto: LIMITAZIONE DELL'ORARIO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE ALL'INTERNO DI QUALSIASI CONTENITORE DA PARTE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI UBICATI IN ALCUNE ZONE DELLA CITTA' E LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI ALCOLICI E BEVANDE IN RECIPIENTI DI VETRO O LATTINA SU AREA PUBBLICA



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=8d1ec946c34f6e74_p7m&auth=1

ID: 8d1ec946c34f6e74